

REGOLAMENTO (CEE) N. 3360/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1983

che proroga il periodo di ammasso di certi quantitativi di fichi secchi e di uve secche detenuti dagli organismi ammassatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 (²),visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3009/83 (⁴), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2194/81, un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi ammassatori per i quantitativi di uve secche e di fichi secchi da essi acquistati sotto contratto di cui al suddetto regolamento per la durata dell'ammasso della frutta in questione, che non può superare la data della fine della campagna di commercializzazione; che, tuttavia, questo stesso articolo stabilisce che, qualora la situazione del mercato lo renda necessario, può essere autorizzata la proroga dell'ammasso di alcuni quantitativi;

considerando che il periodo d'ammasso per i fichi secchi e le uve secche della campagna 1981/1982 è stato prorogato alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983 in virtù del regolamento (CEE) n. 2229/83 della Commissione (⁵);considerando che il regolamento (CEE) n. 1603/83 del Consiglio (⁶) prevede misure speciali per lo smercio di tali prodotti; che è opportuno prorogare il periodo di ammasso sino a quando i prodotti siano stati smerciati;

considerando che alla fine della campagna di commercializzazione 1982/1983 un certo quantitativo di fichi secchi e di uve secche acquistati nel corso di detta campagna dagli organismi d'intervento è tuttora immagazzinato; che il periodo di ammasso per tali prodotti dovrebbe essere prorogato fino alla campagna successiva;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2426/81 della Commissione (⁷) ha fissato l'aiuto all'ammasso per i prodotti acquistati durante la campagna di commercializzazione 1981/1982 e che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/82 della Commissione (⁸) ha fissato l'aiuto all'ammasso per i prodotti acquistati durante la campagna di commercializzazione 1982/1983; che tale aiuto tiene conto degli oneri per interessi, sostenuti in relazione all'acquisto dei prodotti; che pertanto gli aiuti dovrebbero essere mantenuti durante il periodo di ammasso prorogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo di ammasso per i quantitativi di fichi secchi e di uve secche, acquistati dagli organismi ammassatori ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/81 e tuttora da essi detenuti, è prorogato:

- a) per i prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 1603/83, sino a quando siano stati smerciati in conformità delle disposizioni di tale regolamento;
- b) per i prodotti acquistati durante la campagna di commercializzazione 1982/1983, sino al 31 gennaio 1984.

Articolo 2

L'aiuto all'ammasso, previsto

- a) dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2426/81 per i prodotti della campagna di commercializzazione 1981/1982
- b) dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/82 per i prodotti della campagna di commercializzazione 1982/1983

è concesso agli organismi ammassatori per l'effettiva durata dell'ammasso dei rispettivi prodotti.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 28. 10. 1983, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 del 5. 8. 1983, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1981, pag. 22.⁽⁸⁾ GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione
